

**TRIBUNALE di CUNEO**

SEZIONE CIVILE

ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

**Oggetto: i pignoramenti presso terzi eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.**

**La notificazione e il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 co. V c.p.c.**

In considerazione delle numerose questioni che si pongono in merito ai pignoramenti presso terzi effettuati ai sensi degli artt. 492 bis e 543 co. VII cpc – al fine di ridurre i margini di incertezza connessi agli aspetti procedurali ed evitare inutili appesantimenti dell'attività processuale nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti – all'esito di riunione tenuta con i due giudici delle esecuzioni mobiliari dott. Paola Elefante e dott. Walmer Grassi alla presenza del funzionario giudiziario dott. Carmela Tindara La Macchia, si è ritenuto opportuno adottare e divulgare le seguenti

**LINEE GUIDA**

1. L'iscrizione a ruolo del procedimento è eseguita dal creditore procedente ai sensi **dell'art. 543 co. 4^ cpc nel termine di 30 giorni dalla consegna del pignoramento**, dunque dalla data della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'ufficiale giudiziario al procuratore del creditore procedente ovvero dalla data di consegna cartacea se precedente. Il rispetto di tale termine è previsto a pena di inefficacia. In caso di plurimi pignoramenti si procederà a un'unica iscrizione a ruolo.
2. Trovano applicazione le norme di cui agli **artt. 497 c.p.c. e 501 cpc**, in quanto norme di carattere generale e, pertanto, sussiste l'obbligo per il creditore di **depositare l'istanza di vendita o assegnazione**, non prima di 10 giorni e non oltre 45 giorni dal compimento del pignoramento, che nel PPT si verifica alla data di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento (ultima notifica nel caso di notifiche a più terzi/più debitori). In caso di mancato/tardivo deposito, l'inefficacia del pignoramento sarà pronunciata in esito all'udienza, sentite le parti.
3. Dopo che il creditore avrà depositato l'istanza di assegnazione/vendita verrà emesso il decreto di fissazione dell'udienza, la cui data verrà individuata nella prima utile destinata alle prime comparizioni, sulla base dei medesimi criteri già adottati da ciascun Giudice per i differimenti di quelle indicate nelle citazioni ex art. 543 cpc. **Dunque, i tempi di fissazione dell'udienza effettiva per i pignoramenti introdotti con citazione e per quelli introdotti ex art. 492 bis cpc sono omogenei.**

4. Non è espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 543 ultimo comma c.p.c. che il decreto di fissazione di udienza (per pignoramento ex art. 492bis c.p.c.) preveda anche un termine entro il quale eseguire la notifica. Tale termine verrà dunque individuato in quello di dieci giorni prima dell'udienza, in relazione a quello previsto dal **numero 4 dell'art. 543 co. 2<sup>a</sup> cpc** per la dichiarazione del terzo.
5. **NON trova applicazione la norma di cui all'art. 543 c.p.c. co. V c.p.c.** che dispone l'obbligo della notifica e del deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo della procedura entro la data indicata in citazione. Nei casi di applicazione di tale ultima norma (PPT intrapresi con l'atto di pignoramento contenente la citazione del debitore e del terzo a udienza individuata dal creditore procedente) l'avviso dell'iscrizione a ruolo, secondo il chiaro tenore letterale della norma, oltre a essere notificato al terzo, deve essere anche depositato nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia del pignoramento, "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento", e non, quindi, entro la eventuale successiva data dell'udienza di comparizione a seguito di differimento operato dal Giudice.
6. Le **verifiche sulla sussistenza delle cause di improcedibilità e/o inefficacia relative alla fase introduttiva** verranno effettuate dal Giudice alla prima udienza e sottoposte al contraddittorio delle parti in udienza o con rinvio interlocutorio. **Seguirà il provvedimento e il contestuale decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'UG ai sensi dell'art. 122 co. 4<sup>a</sup> dpr 1229/59**, che per le ipotesi di estinzione anticipata fa rinvio al comma 3<sup>a</sup> che, a sua volta, rinvia ai parametri previsti dal co. 2) lett. a), dimezzati. In tali ipotesi i compensi verranno posti a carico del creditore procedente, a meno che i procedimenti non siano "esenti", ipotesi nella quale l'UG provvederà al recupero dei compensi liquidati dal Giudice nei confronti del Ministero della Giustizia. Le verifiche preliminari in caso di riunione tra procedimenti introdotti ex art. 492 bis cpc e procedimenti introdotti con citazione, verranno condotte con riferimento a ciascuno in base alle diverse discipline, fatta salva la sola assegnazione in caso di intervento.
7. **Non verrà emesso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti all'U.G.** allorquando, anche in esito di rinvio interlocutorio, il creditore fornisca elementi tali da ritenere integrata l'ipotesi di infruttuosità dell'esecuzione prevista dall'art. 164 bis disp att. cpc o una delle altre ipotesi di estinzione anticipata (artt. 532 co. 2<sup>a</sup> terzo periodo cpc, 164 ter e 159 ter disp. att. cpc), per le quali il suddetto art. 122 esclude espressamente la liquidazione dei compensi.
8. I compensi spettanti all'UG verranno liquidati con le stesse modalità indicate al punto 6) anche in caso di rinuncia ex art. 629 cpc, di mancato deposito dell'istanza di vendita dopo l'iscrizione a ruolo e di estinzione ex art. 631 cpc, previo provvedimento interlocutorio che consenta al creditore di fornire – ove sussistano – elementi tali da ritenere integrata l'ipotesi di infruttuosità dell'esecuzione prevista dall'art. 164 bis disp att. cpc o una delle altre ipotesi di estinzione anticipata (artt. 532 co. 2<sup>a</sup> secondo periodo cpc, 164 ter e 159 ter disp. att. cpc) per le quali il suddetto art. 122 esclude espressamente la liquidazione dei compensi.
9. Ai fini della **quantificazione dei compensi in questione**, allorquando il credito pignorato e assegnato sia un credito periodico (canoni di locazione, stipendi, pensioni, ecc) il valore di assegnazione si considererà corrispondente a quello del **credito azionato**, fino a concorrenza del

quale viene effettuata l'assegnazione, fermo restando il limite massimo di € 3.000,00 previsto dal citato art. 122.

10. La **previsione di cui all'art. 155 ter disp. att. c.p.c.** – ossia la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento ove il creditore non esegua la scelta dei beni o dei terzi – non preclude la possibilità che il creditore possa eseguire un **pignoramento ordinario** ai sensi dell'art. 543 c.p.c., ma la circostanza verrà segnalata dall'UG, sicché – ove i procedimenti introdotti con citazione dopo una ricerca ex art. 492 bis cpc, si concludano con ordinanza di assegnazione – il compenso ex art. 122 spettante all'Ufficiale Giudiziario verrà ugualmente liquidato in prededuzione (ove non si tratti di procedimenti esenti). Si auspica dunque, onde evitare un inutile appesantimento dell'attività processuale e nell'ottica di una leale e corretta collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, che tali ipotesi saranno residuali. Il creditore, qualora esegua un pignoramento ordinario sulla base di ulteriori e autonome ricerche, al fine di evitare la liquidazione del compenso a favore dell'U.G., avrà cura di esplicitare tale circostanza all'udienza (o nelle note scritte sostitutive dell'udienza).
11. Al fine di consentire al Giudice di differire l'udienza indicata dal creditore procedente nell'atto di pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., **si raccomanda** di provvedere alla iscrizione a ruolo dell'esecuzione in modo tempestivo e non in momento prossimo alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento.
12. In luogo della nota di iscrizione a ruolo non più prevista normativamente, **si chiede** il deposito di una nota che rappresenti riassuntivamente: a) data di notifica del pignoramento al debitore e al terzo; b) data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento ordinario; c) ammontare del credito di cui al precetto; d) elenco dei documenti che vengono prodotti.

Sia data massima diffusione alla presente circolare mediante deposito in Cancelleria, trasmissione alla Presidenza del Tribunale e ai giudici, togati e onorari, addetti alle esecuzioni mobiliari, mediante pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale, nonché mediante trasmissione a mezzo posta elettronica al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Cuneo, 16.01.2026.

Il Presidente di sezione  
*Dott. Roberta Bonaudi*